

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2003;

Dato atto che per gli accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta comunale sugli immobili, notificati nel 2001 è in procinto di scadere il termine per effettuare l'iscrizione a ruolo: il ruolo deve, infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 504/92, essere formato e reso esecutivo non oltre il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione;

Atteso che per parte degli accertamenti sopraddeati è pendente il contenzioso;

Rilevata l'opportunità di sospendere l'iscrizione a ruolo per le partite in attesa di decisione di primo grado;

Osservato che per i rapporti di diritto pubblico, l'emissione della cartella esattoriale è subordinata alla mancanza della sospensione, che può essere disposta in via amministrativa, ai sensi dell'art. 39 del DPR 602/1973 (sospensione amministrativa della riscossione) così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 46/1999, e dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, o in via giurisdizionale;

Ritenuto di dover disporre la citata sospensione in via amministrativa, anche in assenza di specifica richiesta del contribuente, per i seguenti motivi:

-in ragione della continua evoluzione e modificazione della normativa applicabile al tributo, che ha influito sugli importi originariamente liquidati o accertati dall'Ente, oggetto di contestazione e complessivamente riscuotibili;

-nella maggior parte dei casi sono state contestualmente impugnate le rendite e l'esito di questi ricorsi avrà efficacia anche sugli atti impositivi ICI;

-la L. n. 656/1994, di conversione del D.L. 564/1994, in materia di esercizio del potere di autotutela, riconosce all'Ente la facoltà di disporre la sospensione dei propri atti, anche se vi è pendenza di giudizio, al fine di verificare l'entità della pretesa tributaria e in modo da stabilire un corretto rapporto con il contribuente;

Dato atto che la presente determina viene emanata nell'ambito della potestà di gestione del tributo, attribuita al Funzionario Responsabile e nel rispetto dello Statuto del Contribuente, al fine di tendere ad una efficiente, semplice e trasparente gestione tributaria;

Considerato che la sospensione interviene prima della formazione del ruolo e pertanto, non è necessario notificare il presente provvedimento al concessionario ed ai contribuenti;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di sospendere, per i motivi nelle premesse indicati, l'iscrizione a ruolo degli atti tributari di accertamento e/o liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili notificati nell'anno 2001 e per i quali pende contenzioso, nonché di quelli per i quali pende istanza di sospensione;

2) - di stabilire che la sospensione, disposta ai sensi dell'art. 39 del DPR 602/73 - sospensione amministrativa della riscossione - così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 46/1999, e dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, ha validità fino al 30.6.2004 o, se successiva, alla data di pubblicazione della sentenza della commissione Tributaria Provinciale;

3) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
